

La richiesta di certificazione storica anagrafica è normata dall'art. 35, comma 4 del DPR n. 223/89 e s.m.i., che recita: *“previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestati situazioni anagrafiche pregresse”*. A suffragio della richiesta non è sufficiente una motivazione qualsiasi, ma è indispensabile che si tratti di una motivazione “giuridicamente tutelata”, così come prevede l'art. 22, comma 1, lett. b) della Legge n. 241/90 in materia di diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione.

Inoltre, si evidenzia che il certificato di stato di famiglia originario o storico:

- NON contiene l'indicazione dei gradi di parentela, così come previsto dalle Circolari del Ministero dell'Interno n. 11/1996 e n. 3/1997;
- La sua funzione non è quella di ricostruire alcun albero genealogico idoneo a dimostrare relazioni parentali (e/o eventuali eredi), ma solo certificare chi si trovava dimorante abitualmente in un determinato posto (indirizzo) in un certo momento, attuale (all'atto del rilascio del certificato) o nel passato (in una certa data). In questo senso si è espresso il Ministero dell'Interno (in risposta al quesito del 02/12/2003) affermando che il certificato di famiglia storico è unicamente ancorato all'abitazione ed alle persone che in essa hanno convissuto e convivono, indipendentemente dai vincoli di parentela, essendo la funzione dell'anagrafe essenzialmente quella di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti nel territorio comunale.

Per eventuali ulteriori chiarimenti di seguito i contatti: 0803165726 - 0803165722 - 0803165720